



Deliberazione n. 26

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2015

VERBALE N. 54

Seduta Pubblica del 14 maggio 2015

Presidenza: BAGLIO - MARINO

L'anno duemilaquindici, il giorno di giovedì quattordici del mese di maggio, alle ore 9,25, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 9 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,45 – la Presidente BAGLIO dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Cantiani Roberto, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, D'Ausilio Francesco, De Luca Athos, Dinoi Cosimo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola Gianluca, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Tiburzi Daniela e Tredicine Giordano.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Coratti Mirko, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Rita, Pedetti Pierpaolo, Raggi Virginia e Stefano Enrico.

A seguito dell'adozione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di un provvedimento di interdizione dalla partecipazione ai lavori per un termine di due sedute, il Consigliere Pomarici Marco non è presente in Aula.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri De Palo, De Vito e Di Biase hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Marino Estella.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 114ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

114ª Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Azuni e De Luca

Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.

Premesso che l'art. 32 della Costituzione recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...";

Che è interesse primario dell'Amministrazione di Roma Capitale disciplinare la diffusione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 32 della Costituzione e delle disposizioni contenute nella legge n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Che, nella suddetta legge, l'art. 8, comma 6, recita: "I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

Che la disciplina del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", prevede la confluenza in un unico procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'Ente Locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ex D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Che l'Amministrazione Comunale con deliberazione Giunta Comunale n. 168 del 2 aprile 2002 ha approvato la sperimentazione di una Rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici (CEM) a garanzia dei soggetti particolarmente esposti nei siti sensibili;

Che al fine di definire le procedure riguardanti la concessione a titolo oneroso di aree di proprietà comunale per l'installazione di impianti Stazione Radio Base (SRB), la Giunta Comunale, con Memoria del 12 maggio 2004, ha conferito mandato all'Assessore alle "Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici" a stipulare un Protocollo d'Intesa con le Società Concessionarie di Telefonia Mobile;

Che pertanto, il 5 luglio 2004, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Comune di Roma e i legali rappresentanti dei Gestori di telefonia mobile;

Che l'avvento di nuove tecnologie di comunicazione elettronica sta producendo presso gli Uffici Capitolini un notevole afflusso di richieste di nuove installazioni di impianti per le reti di telefonia mobile;

Che l'Amministrazione Capitolina intende minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dotando il territorio di Roma Capitale di uno strumento di Pianificazione Territoriale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, in grado di garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale, nel rispetto di uniformi criteri di tutela della salute, dell'ambiente e del territorio;

Che a tal proposito l'art. 105, comma 4, del PRG vigente dispone: "le stazioni, sistemi o impianti di nuova realizzazione possono essere localizzati nelle aree idonee ad ospitare tali impianti individuate nel "Piano territoriale degli impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile", da redigere a cura del Comune ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, e che dovrà raccordarsi, in particolare per quanto riguarda i campi elettromagnetici, con le determinazioni di cui all'art. 103, comma 3, del PRG";

Che gli impianti radiotelevisivi non rientrano nelle competenze di Roma Capitale, in base alla normativa statale e regionale di settore e, pertanto, la redazione del Piano Territoriale, di seguito denominato "Piano Territoriale della telefonia mobile", riguarderà esclusivamente gli impianti di telefonia mobile;

Che l'art. 105, comma 5, del PRG recita: "Nel caso di stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, di impianti fissi per telefonia mobile e di impianti fissi per la radiodiffusione esistenti, localizzati in aree non identificate come idonee dal Piano comunale, di cui al precedente comma 4, questi devono essere rilocalizzati o modificati, secondo le procedure di accordo con i gestori e gli incentivi definiti dal Piano stesso, che definirà anche i criteri generali per ridurre l'impatto sull'ambiente, il paesaggio ed i singoli beni storico architettonici";

Che l'art. 10, comma 10, delle NTA del PRG prevede che, i progetti di intervento che ricadono nel Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, di cui al Titolo IV, debbano essere corredati da una "Valutazione Ambientale Preliminare" (V.A.P.);

Che l'art. 105, comma 4, delle NTA di PRG, recita: "nelle more della approvazione del Piano comunale gli impianti potranno essere localizzati secondo i criteri e le modalità stabilite da un Protocollo d'Intesa tra Comune e soggetti Gestori";

Che nelle more della realizzazione del Catasto Nazionale e Regionale, nonché in conformità con quanto di recente stabilito dal D.M. del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti, dei campi elettrici magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente", delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, è opportuno procedere alla realizzazione di un Registro Capitolino delle sorgenti fisse e mobili di cui sopra, a supporto dell'attività pianificatoria;

Che le attribuzioni di funzioni, in ambito comunale, relative al monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono definite dalla D.G.C. n. 345/2011;

Che è intenzione di questa Amministrazione, al fine di attivare un processo partecipativo, istituire un "Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico", con funzioni consultive in materia di pianificazione territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, aperto alla partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione Capitolina, afferenti al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, Municipi ARPA, ASL, ASP, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13, legge n. 349/1986 e s.m.i., portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e Operatori interessati;

Che l'Osservatorio si incontrerà almeno due volte l'anno e svolgerà le seguenti funzioni:

- Monitoraggio sulla piena attuazione del Regolamento e consultazione del Piano annuale;
- Coordinamento su quanto contenuto nel punto 10 del presente deliberato;
- Adozione e coordinamento di iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, con il supporto delle strutture territoriali, in merito ad eventuali criticità relative ai piani di sviluppo delle reti;

Con successivo provvedimento sarà redatto il regolamento dell'Osservatorio;

Che è intenzione di questa Amministrazione attivare con Enti o Istituti specializzati, un accordo finalizzato alla realizzazione di specifiche indagini epidemiologiche, volte ad offrire un quadro esaustivo di conoscenza sulla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici cui è sottoposta la popolazione di Roma Capitale, nonché per chi svolge attività lavorative continuative presso aree ove sono ubicate sorgenti di emissione elettromagnetica;

Che è intenzione di questa Amministrazione promuovere, di concerto con le Amministrazioni e gli Enti dello Stato previsti dall'art. 10 legge n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;

Che, in osservanza all'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale il Registro Capitolino delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed i risultati delle relative campagne periodiche di misurazione;

Che l'art. 1, comma 47, della L.R. Lazio n. 22/2009 attribuisce ai Comuni, nel cui territorio si è verificato l'illecito, il potere di irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 legge n. 36/2001;

Atteso che, in data 20 novembre 2014, il Dirigente del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Coordinamento Permessi di costruire e Vigilanza, ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Mussumeci;

Che la proposta, in data 24 settembre 2014, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che i Consigli dei Municipi V e IX, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- al punto 3, dopo la frase “che l'Amministrazione Capitolina dovrà utilizzare” aggiungere “di concerto al Municipio competente”;
- al punto 4, aggiungere alla fine “sentiti i Municipi”;
- al punto 5, dopo la parola “congiuntamente” aggiungere “ai Municipi e”;
- al punto 6, cancellare la parola “proprio” e dopo le parole “sito istituzionale” aggiungere “e nel portale dei singoli Municipi”;

- al punto 7, aggiungere alla fine “e del Municipio competente”;
- al punto 8, dopo le parole “Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità” aggiungere “U.O.T. dei Municipi”;
- nel Regolamento all’art. 4, alla fine, dopo la parola “pertinenze” aggiungere “ed in prossimità delle stesse”;
- sostituire l’art. 5 con: “Nelle aree di particolare interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale l’installazione di impianti, dove consentita e previo N.O. da parte degli organi competenti, fra cui quello vincolante della Soprintendenza Statale e della Sovrintendenza Comunale, che qualora gli impianti ricadano nella Città Storica vanno sempre acquisiti, deve adottare soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
- aggiungere il seguente paragrafo al suddetto articolo 5 “Tenuto conto del particolare contesto monumentale, archeologico, architettonico, paesaggistico ed ambientale in cui risiedono le aree della Città Storica e in particolar modo del Centro Storico Patrimonio Unesco, nelle azioni di risanamento e riqualificazione di cui all’art. 2, punto d) del presente Regolamento, si dovrà tener conto, nelle forme e nei modi concordati anche con gli operatori, la rimozione e localizzazione entro e non oltre due anni presso aree e/o siti ritenuti conformi al Piano, degli impianti attualmente collocati in siti incompatibili con i vincoli preesistenti;
- nel I Municipio vista l’alta concentrazione di impianti di telefonia esistenti e vista la rilevanza dell’area Patrimonio Unesco, non è consentita l’installazione di nuovi impianti salvo che per una rilocalizzazione più adeguata di quelli esistenti”;
- si chiede che il Regolamento definisca le procedure da adottare qualora gli impianti, che siano risultati in contrasto con le normative vigenti e gli interessi pubblici costituzionalmente preminenti quali quello alla salute, alla tutela dei beni culturali e alla sicurezza, non risultino ricollocabili;
- all’art. 5, al nono capoverso alle parole “che consentiranno al proponente o all’Amministrazione Capitolina” aggiungere “di concerto ai Municipi competenti”;
- all’art. 6, 40° capoverso, alla fine dopo le parole “Protezione Civile” aggiungere” e coinvolti i Municipi competenti”;
- all’art. 6, ultimo capoverso, dopo le parole “Dipartimento Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità” aggiungere “U.O.T. dei Municipi”;
- all’art. 8, lettera c) aggiungere alla fine “in collaborazione con i Municipi interessati”;
- all’art. 11.1, quarto capoverso dopo “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali” aggiungere “e p.c. al Municipio competente”;
- all’art. 11.2, alla fine del primo capoverso aggiungere “ed al Municipio competente” ed all’ultimo capoverso, dopo la frase “devono darne comunicazione al Comune” aggiungere “ed al Municipio competente”;
- all’art. 11.3, al primo capoverso dopo la parola “temporanei” aggiungere “dandone comunicazione al Municipio competente” e alla lett. a) dopo la parola “culturale” aggiungere “religioso”;
- all’articolo 11.3 alla fine dello stesso aggiungere “Tutti gli impianti temporanei dovranno rispettare in ogni caso i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti per legge di cui al DPCM luglio 2003 e s.m.i. e dal presente Regolamento”;

- all’art. 11.4, al primo capoverso, dopo “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali” aggiungere “ed al Municipio competente”;

Municipio II:

- che nel Regolamento sia previsto il monitoraggio della situazione attuale, prima di autorizzare nuove installazioni;
- che il Regolamento non comporti la regolarizzazione di eventuali attuali situazioni irregolari;
- all’art. 11 – Procedura autorizzativa: è richiesta la SCIA in luogo della DIA. La SCIA semplifica l’iter permettendo di realizzare i lavori dal giorno della presentazione al Comune. Tuttavia i modelli B e C in allegato al Regolamento sono ancora titolati Denuncia Inizio Attività. A parte la discrepanza o l’eventuale utilizzo di allegati di cui alla precedente proposta di Regolamento n. 113 del 2013, lo snellimento burocratico deve essere fortemente controbilanciato da un iter autorizzativo che assicuri il pieno rispetto del Regolamento (tra cui il divieto di installazione presso siti sensibili) ai fini della minimizzazione dell’esposizione;
- in particolare il concetto di minimizzazione all’esposizione, introdotto chiaramente nel Regolamento anche all’art. 2, non consiste banalmente nel rispettare il limite attuale dei 6V/m bensì attuare tutte le tecniche connesse alle caratteristiche degli apparati e alla loro regolazione ed installazione finalizzate ad abbassare al minimo il valore di campo elettrico compatibilmente con una qualità accettabile del segnale all’utenza;
- all’art. 6 – Piano territoriale della telefonia: non è prevista la partecipazione dei Municipi anche nell’ambito dell’Osservatorio. Ciò costituisce una forte criticità del Regolamento poiché l’estensione territoriale ed il numero di abitanti di Roma non è paragonabile ad altre città italiane. E’ pertanto necessario che si salvaguardi e si valorizzi il ruolo dell’istituzione di prossimità in quanto il piano incide sui territori ed i relativi siti sensibili, la gestione del processo di pianificazione e dell’osservatorio, deve essere allargata ai Municipi, introducendo regole che garantiscano la partecipazione di una rappresentanza municipale ai Tavoli dei lavori dei singoli territori municipali trattati, seppure nell’ambito di una metodologia di lavoro unitaria, coordinata dal gruppo tecnico centrale;
- necessità di stabilire un cronoprogramma attuativo del Piano Territoriale per evitare una dilazione indefinita dei tempi. In particolare dovranno essere attivati nel più breve tempo possibile, il Registro Capitolino e la Mappa dei ricettori sensibili. Al riguardo è necessario decidere la sospensione temporanea delle autorizzazioni in corso di nuove stazioni radio base, fintantoché non sono completi tali elementi essenziali del piano, onde evitare scelte incoerenti e successive delocalizzazioni accompagnate da forti proteste della cittadinanza;
- si ritiene che vada fatto un accenno all’impegno delle migliori tecnologie informatiche al fine di rendere disponibili alla cittadinanza le informazioni circa le collocazioni delle antenne, comprese quelle autorizzate e non ancora attive, e le misure effettuate nell’interno con sistemi di visualizzazione interattiva su mappe. Esistono al riguardo esempi virtuosi di alcune ARPA (vedi ARPA Friuli Venezia Giulia), ma nulla vieta in assenza di adeguato intervento dell’ARPA Lazio che il Comune abbia il proprio sistema che peraltro già risulta implementato da Roma Capitale per scopi connessi al patrimonio immobiliare. Il sistema di visualizzazione delle informazioni, fruibile da qualsiasi cittadino, deve essere semplice e di facile accesso;

Municipio III:

- si raccomanda di prendere in considerazione le osservazioni dell'Osservatorio Municipale sui problemi dell'inquinamento elettromagnetico;

Municipio IV:

- al punto 8 del deliberato, in merito alla composizione dell'Osservatorio di settore, aggiungere dopo legge n. 241/1990 “Presidente o suo delegato del Municipio oggetto dei lavori o rappresentante della Conferenza dei Municipi ove i lavori dell'Osservatorio siano concentrati indivisibilmente su tutta la città”;
- all'art. 3 del Regolamento, dopo “Le aree del territorio ... fino a ... impianti sono” aggiungere “ove possibile in maniera prioritaria aree di proprietà della Pubblica Amministrazione”;
- all'art. 3 del Regolamento, dopo “Tessuti prevalentemente per attività” aggiungere di seguito “non in stato di totale abbandono e degrado”;
- all'art. 8 del Regolamento, dopo “il Dipartimento ... fino a ... ARPA Lazio” togliere “nonché di concerto con i Municipi” ed aggiungere “l'accordo dovrà fissare il piano di monitoraggio individuato di concerto con i Municipi che dovranno controfirmare le validazioni e il piano prima della firma dell'accordo tra Roma Capitale e ARPA Lazio. Il piano di monitoraggio dovrà essere rinnovato e validato dai Municipi alle scadenze individuate dall'Osservatorio”;
- all'art. 11.1 – pag. 13 – del Regolamento dopo “Qualora ... fino a ... paragrafo” sostituire “ad esclusione” con “compreso il”;
- all'art. 11.1 – pag. 13 – del Regolamento eliminare da “Se gli atti mancanti ... fino a ... alle vigenti norme”;
- all'art. 11.1 – pag. 13 – del Regolamento dopo “Copia dell'istanza ... fino a ... è subordinata” di seguito inserire “non solo l'attivazione dell'impianto ma anche il perfezionamento”;

Si ritiene necessario altresì:

- inserire nel Regolamento apposita previsione per la professionalizzazione di un numero adeguato di tecnici specializzati sui campi elettromagnetici e le relative tecnologie (ad es. dopo selezione di dipendenti comunali già in possesso di idoneo titolo di studio facilmente riconvertibili a questa mansione specialistica senza prevedere quindi investimenti di rilievo) che possano intervenire con competenza nei confronti dei gestori e nei rapporti con altri enti titolati ad intervenire sulla materia (ARPA, Università, 188, ecc.) per limitare il ricorso a competenze esterne;
- in riferimento alla nota n. Re 16053 del 4 agosto 2014 esprimere contrarietà alle modifiche proposte relativamente alla pag. 13.”;

Municipio VI:

- pag. 2 capoverso 9 dopo “Dipartimento Tutela Ambientale” inserire la parola “MUNICIPALI”;
- pag. 4 punto 4 dopo “Dipartimento Tutela Ambientale” inserire la parola “MUNICIPALI”;
- pag. 5 punto 8 dopo “Dipartimento Tutela Ambientale” inserire la parola “MUNICIPALI”;

- pag. 10 art. 6 capoverso 4 dopo “Dipartimento Tutela Ambiente” inserire la parola “MUNICIPI”;
- pag. 10 art. n. 6 capoverso 6 inserire la parola “MUNICIPI” dopo “Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica”;
- aggiungere a pag. 12 all’art. 11 “è obbligatorio richiedere il parere preventivo non vincolante al Municipio competente per l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile”;
- aggiungere pag. 11 art. 8 “le eventuali risorse derivanti da installazione di antenne su aree e immobili pubblici, dovranno essere parzialmente reinvestite nella dotazione organica, strumentale e finanziaria degli Uffici Municipali dedicati al tema Mobile;

Municipio VII:

- art. 3 (pag. 8 del Regolamento) dopo la lettera d), sopprimere il capoverso che segue: “Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, con l’obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all’art. 4 del presente Regolamento.”;
- art. 4 (pag. 9 del Regolamento) integrare la parte conclusiva dell’ultimo capoverso con le parole in grassetto: “Non è consentita l’installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, **o su immobili** che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”;
- art. 8 (pag. 11 del Regolamento) modificare la parte conclusiva del secondo capoverso sostituendo le parole “nonché di concerto con i Municipi” con le parole in grassetto: “....., tramite apposito accordo con ARPA Lazio, **su indicazione dei Municipi**”;
- art. 11.1 (pag. 12 del Regolamento) modificare il secondo capoverso, primo alinea, inserendo dopo la parola “installazione” le parole in grassetto: “L’installazione **degli impianti di telefonia mobile è soggetta a DIA** e le modifiche degli impianti di telefonia mobile sono soggette a SCIA...”;
- art. 11.1 (pag. 12 del Regolamento) dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: “Comunque, in caso di installazione, deve essere acquisito preventivamente il nulla-osta del Genio Civile, con verifica della struttura esistente, per ciò che attiene ai nuovi carichi che si determinano con il posizionamento dell’impianto”;
- art. 11.1 (pagina 13 del Regolamento) al penultimo capoverso sostituire le parole “è subordinata” con “sono subordinati” e dopo le parole “...l’attivazione dell’impianto” sostituire le parole “e non anche il” con “e il” (indicate in grassetto): “. Alla formulazione di detto parere **sono subordinati** l’attivazione dell’impianto e il perfezionamento del titolo di legittimazione;
- art. 11.1 (pagina 13 del Regolamento) integrare l’ultimo capoverso in accoglimento del rilievo effettuato dal Dipartimento Attuazione Urbanistica con la nota n. 119972 del 1° agosto 2014 con le parti in grassetto: “Roma Capitale nella figura dirigenziale della U.O. Coordinamento Permessi di Costruire e Vigilanza – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, **provvede a trasmettere copia del progetto al Municipio competente che** provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto, salvo che l’operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell’impianto stesso”;

- art. 11.1 (pagina 13 del Regolamento) dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente: "All'atto della presentazione della pratica di installazione e potenziamento di una RSB, il gestore richiedente ha l'obbligo di versare all'Amministrazione Capitolina gli oneri relativi ai costi delle misurazioni delle emissioni elettromagnetiche prodotte. Tali rilevazioni dovranno eseguirsi almeno una volta l'anno per i primi tre anni di esercizio dell'impianto installato o adeguato. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici ed elettromagnetici, il gestore, oltre alle sanzioni di cui al precedente art. 9, sarà obbligato alla rimozione dell'installazione e per i successivi tre anni sarà inibito ad una nuova procedura autorizzativa sul medesimo sito.";

Municipio VIII:

all'art. 6 – Piano Territoriale per la telefonia mobile – si ritiene opportuno, tenuto conto del forte impatto territoriale derivante dall'installazione degli impianti, procedere al coinvolgimento diretto delle amministrazioni municipali nella pianificazione relativa al loro posizionamento. Nel processo di pianificazione si ritiene importante che l'Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico, Organo con funzioni consultive sia composto anche dagli Uffici Tecnici Municipali competenti. E' inoltre auspicabile che in presenza di un piano territoriale comunale si giunga alla realizzazione di un piano territoriale dei singoli Municipi per la telefonia mobile;

1. all'art. 11 – Procedura Autorizzativa 11.1 – Impianti di telefoni – Stazioni Radio Base – al quarto paragrafo, al termine del periodo, aggiungere: "Una volta acquisita l'istanza, il Dipartimento PAU, prima di procedere al rilascio di titoli autorizzativi, provvede al suo inoltro presso il Municipio di competenza per la preventiva verifica di conformità urbanistico-edilizia dei luoghi; tali accertamenti hanno anche l'obiettivo di scongiurare eventuali obiezioni, successive all'avvenuta installazione, che potrebbero esporre Roma Capitale al rischio di accuse, da parte dei gestori, di interruzione di pubblico servizio";

Osservazioni

- in riferimento al punto 4 e al punto 8 della proposta n. 114/2014 (rispettivamente "Piano territoriale della telefonia mobile" e "Istituzione di un Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico") si ritiene opportuno prevedere che la gestione del processo di pianificazione e l'istituzione di un Osservatorio siano allargate ai Municipi, introducendo regole che garantiscano la partecipazione di una rappresentanza municipale ai Tavoli di Lavoro, sia pure nell'ambito di una metodologia di lavoro unitaria, coordinata dal gruppo tecnico centrale;
- coinvolgimento del Dipartimento Patrimonio nella individuazione delle aree alternative per l'istituzione degli impianti di telefonia mobile;
- si ritiene opportuno coinvolgere all'interno dell'Osservatorio cittadino, di cui al punto 8 della proposta n. 114/2014, un membro per ogni Municipio di Roma Capitale e che nel Regolamento dell'Osservatorio, redatto con provvedimento successivo all'approvazione della proposta, così come specificato al punto 8 della stessa, sia specificata meglio la partecipazione tra i membri di diritto di comitati e associazioni all'interno dell'Osservatorio;
- si ritiene opportuno coinvolgere all'interno dell'Osservatorio cittadino, di cui al punto 8 della proposta n. 114/2014, un rappresentante dell'Ufficio Tecnico per ogni Municipio di Roma Capitale;

- si ritiene opportuno coinvolgere all'interno dell'Osservatorio cittadino, di cui al punto 8 della proposta n. 114/2014, gli enti preposti alla tutela della sicurezza sul lavoro o della salute, come, a titolo esemplificativo, il Dipartimento Epidemiologico della Regione Lazio, Ispra, Inail, etc.;
- i proventi degli affitti (affitti di spazi per gli impianti di telefonia mobile) devono essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione del piano territoriale (ad esempio formazione addetti, georeferenziazione delle antenne e misure, monitoraggio COM in caso di carenza dell'ARPA);
- in riferimento al punto 6 della proposta n. 114/2014, si ritiene opportuno che sia fatto ricorso alle migliori tecnologie informatiche al fine di rendere disponibili alla cittadinanza le informazioni circa la collocazione degli impianti di telefonia mobile attraverso sistemi di visualizzazione interattiva su mappe e che il piano territoriale della telefonia mobile, di cui al punto quattro della proposta n. 114/2014, e quanto previsto dal punto 6 della proposta, sia pubblicato anche sul sito web di ogni Municipio di Roma Capitale;
- si ritiene opportuno stabilire un crono programma attuativo del Piano territoriale, di cui al punto 4 della proposta n. 114/2014, per evitare una dilazione indefinita dei tempi. Si ritiene, inoltre, necessario attivare sin da subito il Registro Capitolino e la Mappa dei recettori sensibili;
- in riferimento ai punti 9 e 10 della P.D. n. 114/2014 si ritiene necessario prevedere la professionalizzazione di un numero adeguato di tecnici specie sui campi elettromagnetici e le relative tecnologie (ad esempio la selezione dei dipendenti comunali già in possesso di idoneo titolo di studio facilmente riconvertibili a questa mansione specialistica senza prevedere quindi investimenti di rilievo) che possano intervenire con competenza nei confronti dei gestori e nei rapporti con altri enti titolati ad intervenire sulla materia (ARPA, Università, CIRPS, etc.). In caso di ricorso a risorse esterne è necessario garantire che tali professionalità siano scevre da conflitti di interesse diretti e/o indiretti con i gestori di telefonia;

Municipio X:

- all'art. 11 – Procedura autorizzativa: è richiesta la SCIA in luogo della DIA. La SCIA semplifica l'iter permettendo di realizzare i lavori dal giorno della presentazione al Comune. Tuttavia i modelli B e C in allegato al Regolamento, sono ancora titolati Denuncia Inizio Attività. Pertanto deve essere richiesta la DIA in luogo della SCIA. A parte la discrepanza o l'eventuale utilizzo di allegati di cui alla precedente proposta di regolamento n. 113 del 2013, lo snellimento burocratico deve essere fortemente controbilanciato da un iter autorizzativo che assicuri il pieno rispetto del Regolamento (tra cui il divieto di installazione presso siti sensibili) ai fini della minimizzazione dell'esposizione. In particolare il concetto di minimizzazione dell'esposizione, introdotto chiaramente nel Regolamento anche all'art. 2, non consiste banalmente nel rispettare il limite attuale dei 6V/m bensì attuare tutte le tecniche connesse alle caratteristiche degli apparati e alla loro regolazione ed installazione finalizzate ad abbassare al minimo il valore di campo elettrico compatibilmente con una qualità accettabile del segnale all'utenza;
- all'art. 6 – Piano territoriale della telefonia mobile, non è prevista la partecipazione dei Municipi neanche nell'ambito dell'Osservatorio. Ciò costituisce una forte criticità del Regolamento poiché l'estensione territoriale ed il numero di abitanti di Roma non è paragonabile ad altre città italiane. E' pertanto necessario che si salvaguardi e si valorizzi il ruolo dell'istituzione di prossimità in quanto il piano incide sui territori ed i

relativi siti sensibili. La gestione del processo di pianificazione e dell'osservatorio deve essere allargata ai Municipi, introducendo regole che garantiscano la partecipazione di una rappresentanza municipale che preveda al suo interno una rappresentanza dei cittadini ai Tavoli dei lavori dei singoli territori municipali trattati, seppure nell'ambito di una metodologia di lavoro unitaria, coordinata dal gruppo tecnico centrale;

- risorse umane: si ritiene necessario prevedere la professionalizzazione di un numero adeguato di tecnici specie sui campi elettromagnetici e le relative tecnologie (ad es. dopo selezione di dipendenti comunali già in possesso di idoneo titolo di studio facilmente riconvertibili a questa mansione specialistica senza prevedere quindi investimenti di rilievo) che possano intervenire con competenza nei confronti dei gestori e nei rapporti con altri enti titolati ad intervenire sulla materia (ARPA, Università, ISS, ecc). In caso di ricorso a risorse esterne è necessario garantire il ricorso a professionalità scevre da conflitti d'interesse diretti e/o indiretti con i gestori della telefonia con la relativa informativa ai cittadini;
- necessità di stabilire un cronoprogramma attuativo del Piano territoriale per evitare una dilazione indefinita dei tempi. In particolare dovrà essere attivato nel più breve tempo possibile il Registro Capitolino e la Mappa dei ricettori sensibili. Al riguardo è necessario decidere la sospensione temporanea delle autorizzazioni in corso di nuove stazioni radio base, fintanto che non sono completi tali elementi essenziali del piano, onde evitare scelte incoerenti e successive delocalizzazioni accompagnate da forti proteste della cittadinanza;
- sarebbe opportuna un'indicazione di maggior forza circa l'installazione preferenziale su siti di proprietà comunale. Il Comune di Roma possiede un numero di edifici elevatissimo e tale rimane anche dopo aver sottratto i siti sensibili (es. scuole, parchi gioco). I proventi degli affitti dovranno essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione efficiente del piano territoriale (formazione degli addetti, georeferenziazione delle antenne e delle misure, mitigazioni ambientali, ecc.);
- si ritiene che vada fatto un accenno all'impiego delle migliori tecnologie informatiche al fine di rendere disponibili alla cittadinanza le informazioni circa le collocazioni delle antenne già posizionate, comprese quelle autorizzate e non ancora attive, e le misure effettuate nell'intorno con sistemi di visualizzazione interattiva su mappe. Esistono al riguardo esempi virtuosi di alcune ARPA (vedi ARPA Friuli Venezia Giulia), ma nulla vieta, in assenza di adeguato intervento dell'ARPA Lazio, che il Comune abbia il proprio sistema che peraltro risulta già implementato da Roma Capitale per scopi connessi al patrimonio immobiliare. Il sistema di visualizzazione delle informazioni, fruibile da qualsiasi cittadino, deve essere semplice e di facile accesso;
- si ritiene necessario che le centraline di monitoraggio siano poste contestualmente all'installazione delle antenne SRB (stazione radio base e assimilabili) a spese delle compagnie telefoniche, ed attivare altresì specifiche indagini epidemiologiche volte ad offrire un quadro di conoscenza sull'esposizione ai campi elettromagnetici;

Municipio XI:

- all'art. 6 del Regolamento in merito alla costituzione del Piano territoriale per la telefonia mobile si ritiene opportuno, tenuto conto del forte impatto territoriale derivante dall'installazione degli impianti, procedere al coinvolgimento diretto delle amministrazioni municipali nella pianificazione relativa al loro posizionamento;

- nel processo di pianificazione si ritiene importante che l’“Osservatorio di settore sull’inquinamento elettromagnetico” organo con funzioni consultive sia composto anche dagli Uffici Tecnici Municipali competenti;
- è inoltre auspicabile che in presenza di un piano territoriale comunale si giunga alla realizzazione di un piano territoriale dei singoli Municipi per la telefonia mobile;
- coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino gli enti preposti alla tutela della sicurezza sul lavoro o della salute, come il Dipartimento Epidemiologico della Regione Lazio, Ispra, Inail;
- i proventi degli affitti devono essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione del piano territoriale (formazione addetti, georeferenziazione delle antenne e misure, monitoraggio cem in caso di carenza dell’ARPA);
- ricorso alle migliori tecnologie informatiche, al fine di rendere disponibili alla cittadinanza le informazioni circa la collocazione delle antenne, attraverso sistemi di visualizzazione interattiva su mappe;
- stabilire un crono programma attuativo del Piano territoriale, per evitare una dilazione indefinita dei tempi. Attivare sin da subito il Registro Capitolino e la Mappa dei recettori sensibili. A tal fine, occorre disporre la sospensione temporanea delle autorizzazioni in corso di nuove srb;
- risorse umane: si ritiene necessario prevedere la professionalizzazione di un numero adeguato di tecnici specie sui campi elettromagnetici e le relative tecnologie (ad esempio la selezione dei dipendenti comunali già in possesso di idoneo titolo di studio facilmente riconvertibili a questa mansione specialistica senza prevedere quindi investimenti di rilievo) che possano intervenire con competenza nei confronti dei gestori e nei rapporti con altri enti titolati ad intervenire sulla materia (ARPA, Università, CIRPS) in caso di ricorso a risorse esterne è necessario garantire il ricorso a professionalità scevre da conflitti di interesse diretti e/o indiretti con i gestori di telefonia;

Municipio XII:

nel deliberato:

- al punto 3 sostituire “che l’Amministrazione Capitolina dovrà utilizzare” con “al Municipio in cui è previsto l’impianto e che lo stesso utilizzerà”;
- al punto 4 aggiungere alla fine “in collaborazione con i Municipi”;
- al punto 5 dopo la parola “Capitolina” aggiungere “e dei Municipi” e dopo la parola “Capitolino” aggiungere “e Municipale”;
- al punto 6 cancellare la parola “proprio” e dopo le parole “sito istituzionale” aggiungere “capitolino e municipale”;
- al punto 7 aggiungere alla fine “e del Municipio competente”;
- al punto 8 dopo le parole “Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità” aggiungere “U.O.T. dei Municipi”;

nel Regolamento:

- all’art. 5, al nono capoverso sostituire le parole “che consentiranno al proponente o all’Amministrazione Capitolina di” con “da corrispondersi al Municipio di competenza per”;

- all’art. 6, ultimo capoverso dopo le parole “Dipartimento Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità” aggiungere “U.O.T. dei Municipi”;
- all’art. 8, lettera c) aggiungere alla fine “in collaborazione con i Municipi interessati”;
- all’art. 11.1, quarto capoverso dopo “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali” aggiungere “e p.c. al Municipio competente” e alla fine del penultimo capoverso aggiungere la frase “La medesima copia dell’istanza viene inoltrata anche al Municipio di competenza”;
- all’art. 11.2, alla fine del primo capoverso aggiungere “ed al Municipio di competenza” ed all’ultimo capoverso, dopo la parola “Comune” aggiungere “ed al Municipio di competenza”;
- all’art. 11.3, al primo capoverso dopo la parola “temporanei” aggiungere “dandone comunicazione al Municipio competente”;
- all’art. 11.4, al primo capoverso, dopo “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali” aggiungere “ed al Municipio competente”;

Municipio XIII:

- a pag. 5 integrare il comma 10 aggiungendo, dopo la parola “elettronica”, la seguente proposizione: “nonché una comunicazione scritta, da parte dell’Amministrazione Capitolina ed a carico dell’Azienda Erogatrice, agli amministratori di condominio e, laddove assenti, ai condomini nel raggio di mt. 300 dal punto di installazione.

Municipio XIV:

- all’art. 2, all’ultimo comma, dopo le parole “dovranno presentare”, inserire le parole “e mantenere”;
- all’art. 3, secondo comma lettera c), al punto “Verde pubblico”, dopo le parole “ragazzi e bambini”, aggiungere le parole “centri anziani”;
- all’art. 4, primo comma, dopo la parola “relative pertinenze”, aggiungere le parole “e prossimità”;
- all’art. 6, terzo comma, dopo le parole “evoluzioni normative”, aggiungere le parole “evoluzioni tecnologiche”;
- all’art. 6, sesto comma, dopo le parole “ARPA, AA.SS.LL.”, aggiungere le parole “rappresentanti dei Municipi”;
- all’art. 11.1, comma quinto, n. 1), si condividono le osservazioni, già allegate alla P.D. formulate dal Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia;
- all’art. 11.1, ultimo comma, si condividono le osservazioni, già allegate alla P.D., formulate dal Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia;
- all’art. 11.3, primo comma lettera c), prevedere restrizioni o sanzioni, quale la impossibilità per il gestore di ricollocare impianti temporanei, nel caso in cui le procedure per l’installazione abbiano esito negativo per la presenza nella richiesta avanzata di evidenti ed oggettivi elementi ostativi;
- all’art. 11.4, primo comma, dopo le parole “diretti alla difesa nazionale”, aggiungere le parole “e che rispetteranno i criteri di cui all’art. 3 u.c. del presente Regolamento”;

Municipio XV:

- la gestione del processo di pianificazione e dell’osservatorio deve essere allargata ai Municipi, introducendo regole che garantiscano la partecipazione di una rappresentanza municipale ai Tavoli di Lavoro, sia pure nell’ambito di una metodologia di lavoro unitaria, coordinata dal gruppo tecnico centrale;
- coinvolgimento del Dipartimento Patrimonio nella individuazione delle aree alternative;
- coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino un membro per ogni Municipio di Roma Capitale, specificando meglio la partecipazione tra i membri di diritto di comitati e associazioni;
- coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino un rappresentante dell’Ufficio Tecnico per ogni Municipio di Roma Capitale;
- coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino gli enti preposti alla tutela della sicurezza sul lavoro o della salute, come il Dipartimento Epidemiologico della Regione Lazio, Ispra, Inail;
- i proventi degli affitti devono essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione del piano territoriale (formazione addetti, georeferenziazione delle antenne e misure, monitoraggio CEM in caso di carenza dell’ARPA);
- ricorso alle migliori tecnologie informatiche, al fine di rendere disponibili alla cittadinanza le informazioni circa la collocazione delle antenne, attraverso sistemi di visualizzazione interattiva su mappe;
- stabilire un crono programma attuativo del Piano territoriale, per evitare una dilazione indefinita dei tempi. Attivare sin da subito il Registro Capitolino e la Mappa dei recettori sensibili. A tal fine, occorre disporre la sospensione temporanea delle autorizzazioni in corso di nuove srb;
- risorse umane: si ritiene necessario prevedere la professionalizzazione di un numero adeguato di tecnici specie sui campi elettromagnetici e le relative tecnologie (ad es. la selezione dei dipendenti comunali già in possesso di idoneo titolo di studio facilmente riconvertibili a questa mansione specialistica senza prevedere, quindi, investimenti di rilievo) che possano intervenire con competenza nei confronti dei gestori e nei rapporti con gli altri enti titolari ad intervenire sulla materia (ARPA, Università... ecc). In caso di ricorso a risorse esterne è necessario garantire il ricorso a professionalità scevre da conflitti di interesse diretti e/o indiretti con i gestori della telefonia;

Che la Commissione X, riunitasi in data 12 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole alla proposta ed in accoglimento delle osservazioni e richieste presentate dai Municipi ha predisposto un maxiemendamento;

Che le Commissioni VIII e IV, nella seduta congiunta del 24 febbraio 2015, hanno espresso parere favorevole;

Visto il D.M. n. 381/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”;

Visto l’art. 191 (ex art. 174 TCE) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (G.U. UE 9 maggio 2008), in cui viene richiamata la politica dell’UE fondata sul principio di precauzione e dell’azione preventiva;

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.”;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1340 del 16 settembre 2010, nella quale si chiarisce che la disciplina della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) si applica al Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, non anche ai titoli abilitativi contemplati dal D.Lgs. n. 259/2003 in tema di procedure autorizzative per l'installazione di impianti di telefonia mobile (autorizzazione e denuncia di inizio attività);

Visto il D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., "Codice delle Comunicazioni elettroniche", i cui artt. 87 e segg. disciplinano le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di telefonia mobile;

Visto l'art. 35, cc. 4 e 4/bis del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 5 bis del D.L. n. 40/2010 "Modifiche alla disciplina in materia di installazioni di reti e di impianti di comunicazione elettronica" convertito in legge n. 73/2010;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 133/2014, convertito in L. 11 novembre 2014 n. 164, pubblicato in G.U. n. 262 dell'11 novembre 2014;

Visto l'art. 14 della legge n. 221/2012, (D.L. n. 179/2012 c.d. Decreto Sviluppo);

Visto l'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 306/2015 pubblicata il 23 gennaio 2015 e gli effetti ad essa collegati in ordine alla piena legittimità ed efficacia del Protocollo d'Intesa, agli impegni e prescrizioni ivi contenuti, relativi in modo specifico al rispetto di distanze indicate a tutela dei siti sensibili;

Vista la L.R. Lazio 3 agosto 2001, n. 19, istitutiva del CO.RE.COM., che all'art. 12, lett. f), n) e o) conferisce poteri di vigilanza, unitamente all'ARPA, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenza, nonché di cura e tenuta dell'archivio dei siti di postazione degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia mobile;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 6 agosto 1999 e s.m.i. "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo" (artt. 113, 114, 115 e 121);

Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 21 febbraio 2001 "Regolamento regionale per la disciplina delle procedure per l'installazione, la modifica e l'esercizio dei sistemi radioelettrici";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 di approvazione del nuovo PRG;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 345/2011 che attribuisce nell'ambito del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, Direzione Rifiuti, risanamenti e tutela dagli inquinamenti – U.O. Tutela dagli inquinamenti – le funzioni relative al monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con particolare riferimento all'acquisizione degli esposti e delle segnalazioni relative all'inquinamento derivante da campi elettromagnetici e all'effettuazione dei necessari controlli, in concorso e collaborazione con gli altri soggetti istituzionali preposti di cui all'art. 14 della legge n. 36/2001;

Visti lo Statuto ed il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico”, come da documento allegato e parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare piena attuazione al Regolamento perseguendo la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurando che, sia la gestione delle procedure autorizzative, sia l’esercizio dei poteri di pianificazione attribuiti a Roma Capitale, seguano criteri orientati alla tutela della salute, dell’ambiente e del territorio, attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile (di seguito denominati “impianti”);
3. di prevedere per detti impianti, interventi di carattere ambientale di cui all’art. 10 delle NTA del PRG vigente e, nel caso di impossibilità alla realizzazione degli stessi, i gestori possono richiedere di corrispondere importi sostitutivi, commisurati all’entità dell’intervento e alla valenza ambientale del sito, che l’Amministrazione Capitolina dovrà utilizzare, di concerto con il Municipio competente, per interventi di carattere ambientale come definito all’art. 5 del Regolamento parte integrante del presente atto. Agli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, è attribuito l’incarico di predisporre, con il supporto del Segretariato Generale, una proposta di deliberazione di Giunta Capitolina per la definizione dei criteri applicativi individuati all’art. 5 del Regolamento, parte integrante della presente deliberazione;
4. di affidare la predisposizione, il coordinamento e l’aggiornamento del Piano territoriale della telefonia mobile, di seguito denominato “Piano”, al Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, di concerto con il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, sentiti i Municipi;
5. di dare mandato agli Uffici competenti dell’Amministrazione Capitolina, congiuntamente con gli enti e soggetti competenti in materia, di istituire un Registro Capitolino delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, quale parte integrante del Piano, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazione presenti sul territorio capitolino;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di Roma Capitale, in osservanza dell’art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, il Piano e i risultati delle campagne periodiche di misura dei campi elettromagnetici sul territorio con il ricorso alle migliori tecnologie, al fine di rendere disponibile alla cittadinanza le suddette informazioni, attraverso sistemi di visualizzazione interattiva su mappe;
7. di prevedere, a tal fine, tramite apposito accordo con ARPA Lazio, campagne di monitoraggio dei CEM, in accordo con i Municipi, attraverso la dislocazione di centraline per la misurazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con la trasmissione dei dati di misura, nonché la relativa pubblicazione sul sito web di Roma Capitale;
8. di prevedere, al fine di attivare un processo partecipativo, l’istituzione di un “Osservatorio di settore sull’inquinamento elettromagnetico” con funzioni consultive

in materia, composto da rappresentanti del Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, del Dipartimento Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità e da un Rappresentante di ciascun organismo di seguito elencato: Conferenza dei Municipi, ARPA, AASSLL, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Comitati e portatori di interessi diffusi, Società di Telefonia Mobile. L'Osservatorio potrà, altresì, avvalersi di tecnici dell'ISPRA, del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio e/o di altre Strutture pubbliche su specifici argomenti.

L'Osservatorio, i cui componenti svolgeranno l'incarico a titolo gratuito, si incontrerà almeno due volte all'anno, e svolgerà le seguenti funzioni:

- Monitoraggio sulla piena attuazione del Regolamento e consultazione del Piano annuale di sviluppo;
- Coordinamento su quanto contenuto nel punto 10 del presente deliberato;
- Adozione e coordinamento di iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, con il supporto delle strutture territoriali, in merito ad eventuali criticità relative ai piani di sviluppo delle reti in collaborazione con il Presidente del Municipio interessato o un suo delegato.

Con successivo provvedimento, sarà redatto, entro sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione, dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di concerto con gli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, il Regolamento dell'Osservatorio;

9. di prevedere l'attivazione con Enti o Istituti specializzati, di un accordo finalizzato alla realizzazione di specifiche indagini epidemiologiche, volte ad offrire un quadro di conoscenza sulla esposizione ai campi elettromagnetici;
10. di promuovere, di concerto con le Amministrazioni e gli Enti dello Stato previsti dall'art. 10 L. n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale, ai sensi della legge n. 349/1986, nonché del D.Lgs. n. 33/2013, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;
11. di effettuare una verifica ciclica semestrale dello stato attuativo di quanto disposto nella presente deliberazione, nella sede della Commissione Ambiente di Roma Capitale.

“Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico”.

- ART. 1 - Ambito di applicazione
- ART. 2 - Finalità e obiettivi
- ART. 3 - Criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti
- ART. 4 - Divieto di installazione degli impianti
- ART. 5 - Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio
- ART. 6 - Piano territoriale della telefonia mobile
- ART. 7 - Azioni di risanamento e tutela ambientale
- ART. 8 - Funzioni di vigilanza, controllo e partecipazione
- ART. 9 - Sanzioni
- ART. 10 - Entrata in vigore e norme transitorie
- ART. 11 - Procedura autorizzativa
 - 11.1 - Impianti di telefonia – Stazioni Radio Base
 - 11.2 - Microcelle, ponti radio, e altri impianti
 - 11.3 - Impianti temporanei
 - 11.4 - Impianti di altri enti pubblici
 - 11.5 - Messa in esercizio e comunicazione post attivazione

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile, per i quali è richiesta specifica autorizzazione da parte di Roma Capitale. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla Pubblica sicurezza.

ART. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telefonia mobile, minimizzando contestualmente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6, legge n. 36/2001.

Il presente Regolamento assicura le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione Capitolina, di cui al punto precedente, con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- d) promozione di interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- e) accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
- f) riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.

Le aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti sono:

- a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell'Amministrazione Capitolina. L'assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà di Roma Capitale ai gestori di Telefonia mobile avviene a titolo oneroso;
- b) aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione;

- c) aree inserite nelle componenti di PRG vigente quali:
- Agro Romano, ad esclusione della Rete Ecologica;
 - Infrastrutture per la mobilità;
 - Infrastrutture tecnologiche;
 - Tessuti prevalentemente per attività;
 - Servizi pubblici di livello urbano quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, ad esclusione dell'istruzione di base, attrezzature sanitarie ed assistenziali, residenze sanitarie per anziani, aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini;
- d) aree, immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione delle aree e dei siti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Il Dipartimento Patrimonio definirà, per ogni singola richiesta da parte dei gestori, il canone dovuto per l'utilizzo degli immobili o strutture di proprietà di Roma Capitale con un regolare contratto di locazione.

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, con l'obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- a) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- b) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
- c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
- d) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto visivo.

Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:

- a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
- b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;

- c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
- f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
- g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro.

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m., calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno.

Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui al comma precedente, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.

Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

ART. 5 – MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Nei siti indicati dalla direttiva Habitat – Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE) e nelle Aree Naturali Protette (L. n. 394/1991 e LR Lazio n. 29/1997) l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

In aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

Su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

L'installazione degli impianti dovrà essere conforme alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Paesistico, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Piano di Bacino, etc.).

Non è consentita l'installazione di nuovi impianti in aree dell'Agro Romano ricadenti in Rete Ecologica, secondo le NTA del PRG vigente, a meno che il Gestore non dichiari espressamente e/o dimostri che da tale divieto discende l'impossibilità di realizzare una completa rete di comunicazione.

I beni e le aree inserite in "Carta per la Qualità" sono soggette alle limitazioni dell'art. 16 delle NTA del PRG vigente. Se gli elementi inseriti in Carta per la Qualità non sono tutelati per legge, le nuove installazioni o modifiche sono soggette all'acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina.

Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti, ove consentita e previo N.O. da parte degli organi competenti, deve adottare soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l'impatto visivo.

Ai sensi dell'art. 10, comma 10, delle NTA del PRG vigente i progetti di SRB di telefonia mobile che ricadono nel Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, di cui al Titolo IV, dovranno essere corredati da una "Valutazione Ambientale Preliminare" (V.A.P.).

Nell'ambito della Valutazione Ambientale Preliminare i progetti devono prevedere interventi di Mitigazione di Impatto Ambientale (M.I.A.); in subordine i gestori devono proporre adeguati interventi ambientali da attuarsi nell'immediato contesto o nell'area di pertinenza. In caso di impossibilità a realizzare gli stessi, i gestori possono richiedere di corrispondere importi sostitutivi, commisurati all'entità dell'intervento e alla valenza ambientale del sito, che consentirà all'Amministrazione Capitolina, sentito il Municipio competente, di realizzare gli interventi ambientali nel contesto urbano di appartenenza. Agli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, è attribuito l'incarico di predisporre, con il supporto del Segretariato Generale, una proposta di deliberazione di Giunta Capitolina per la definizione dei criteri applicativi individuati all'art. 5 del Regolamento, parte integrante della presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 10 comma 13 delle NTA del PRG vigente, in caso di interferenza o sovrapposizione con norme sovraordinate si applicano esclusivamente tali norme sovraordinate, per cui la V.A.P. non è dovuta.

ART. 6 – PIANO TERRITORIALE DELLA TELEFONIA MOBILE

Il Piano Territoriale della Telefonia Mobile, redatto in conformità al Regolamento, assicura il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto sull'ambiente.

Il Piano Territoriale della Telefonia Mobile, da avviare entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, dovrà contenere:

- Registro Capitolino conforme a quanto stabilito nel DM 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Mappe delle superfici e dei volumi di rispetto del campo elettromagnetico destinate ad utenze, a tutela delle quali sono fatti rispettare i limiti di esposizione, i limiti di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti con DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.;
- Distribuzione spaziale dei livelli (RMS) di campo elettrico massimo stimato in fase di autorizzazione dell'impianto radiante;
- Mappa dei punti di misura, con relativi livelli di campo elettromagnetico, effettuate sia attraverso indagini ad hoc che con monitoraggi in continuo;
- Programmi annuali di sviluppo delle reti per ognuno dei Gestori, suddivise per tipologia di tecnologia utilizzata (UMTS, LTE, ecc.), che dovranno contenere la proposta delle aree individuate per la futura localizzazione degli impianti da presentarsi anticipatamente entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno;
- Strumenti di governo del territorio: insieme degli strumenti urbanistici per il controllo e la pianificazione territoriale vigente.

Il Piano, di natura interattiva, sarà aggiornato in tempo reale, recependo le modifiche intercorse (nuove installazioni, delocalizzazioni, dismissioni, nuove misurazioni, evoluzioni normative e tecnologiche ecc.).

La predisposizione, il coordinamento e l'aggiornamento del Piano è affidata al Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, di concerto con il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e i Municipi territorialmente coinvolti.

Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.

Il processo di pianificazione annuale di sviluppo dovrà prevedere il coinvolgimento dell'Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico, organo con funzioni consultive in materia, come definito all'art. 8 del presente Regolamento.

Il Piano annuale può prevedere integrazioni e modifiche per sopraggiunte eccezionali esigenze di copertura del servizio da parte dei Gestori.

ART. 7 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

Roma Capitale promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.Lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni in conformità del D.M. n. 381/1998.

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003, dal disposto di cui alla legge n. 221/2012. Tenuto conto del particolare contesto monumentale, archeologico, architettonico, paesaggistico ed ambientale in cui risiedono le aree della Città Storica e in particolare del Centro Storico Patrimonio UNESCO, nelle azioni di risanamento e riqualificazione di cui all'art. 2, punto d) del presente Regolamento, si dovrà tenere conto, nelle forme e nei modi

concordati anche con gli operatori, la rimozione e rilocalizzazione entro e non oltre due anni presso aree e/o siti ritenuti conformi al Piano, degli impianti attualmente collocati in siti incompatibili con i vincoli preesistenti.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 e dal disposto di cui alla legge n. 221/2012.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi.

ART. 8 – FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E PARTECIPAZIONE

L'attività di vigilanza e controllo ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, attribuite al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, U.O. Tutela dagli inquinamenti, come disposto dalla D.G.C. n. 345/2011, si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Lazio nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile effettuerà il monitoraggio dei campi elettromagnetici, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, tramite apposito accordo con ARPA Lazio, nonché di concerto con i Municipi.

L'Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico garantisce la partecipazione della cittadinanza, avvalendosi anche di tecnici dell'ISPRA, del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio e/o di altre Strutture pubbliche su specifici argomenti:

- a) monitoraggio sulla piena attuazione del Regolamento e di consultazione sul piano annuale;
- b) coordinamento nel promuovere, di concerto con le amministrazioni e gli enti dello Stato previsti dell'art. 10 L. n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale, ai sensi della legge n. 349/1986, nonché del D.Lgs. n. 33/2013, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;
- c) promozione di incontri con la cittadinanza in collaborazione con i Municipi interessati da eventuali criticità.

L'Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico è composto da rappresentanti del Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità e da un Rappresentante di ciascun organismo di seguito elencato: Conferenza dei Municipi, ARPA, AASSLL, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Comitati e portatori di interessi diffusi, Società di Telefonia Mobile.

Con successivo provvedimento, sarà redatto, entro sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione, dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di concerto con gli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, il Regolamento dell'Osservatorio.

ART. 9 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

- a) delle norme di cui alla legge n. 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 15;
- b) delle norme di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 98;

per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile senza o in difformità dell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003.

Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 si applicano le disposizioni di cui al co. 47 dell'art. 1 della L.R. n. 22/2009 ed al disposto di cui alla legge n. 22/2012 in merito alla competenza ad irrogare le sanzioni, affidata ai comuni nel cui territorio si è verificato l'illecito; l'Amministrazione Capitolina procede all'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 182 della L.R. Lazio n. 14/1999 e s.m.i., avvalendosi, ai fini dell'effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell'ARPA.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 11 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

11.1 – Impianti di telefonia – Stazioni Radio Base

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS/LTE, o tecnologiche assimilabili successive, viene autorizzata da Roma Capitale.

L'installazione e le modifiche degli impianti di telefonia mobile sono soggette a richiesta di autorizzazione di cui agli artt. 86, 87, 87/bis e 87/ter del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii..

La realizzazione, la modifica tecnologica, l'implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all'art. 87 e segg. del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii..

L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13 al D.Lgs. n. 259/2003, è presentata a Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza, e copia per conoscenza al Municipio competente, a firma del legale rappresentante, ed è corredata della documentazione, anche su supporto informatico, con possibilità di trasmissione via pec, prevista dal medesimo allegato.

L'istanza dovrà contenere idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto.

L'istanza deve essere inoltre corredata di tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., tra cui:

1. autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, e copia della presentazione D.M. n. 37/2008 al Genio Civile;
2. il parere favorevole dell'ARPA sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni nonché sulle possibili interferenze relative agli apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell'impianto;
3. eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti;
4. ove non sussistono norme sovraordinate occorre il parere favorevole espresso dal competente Servizio Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile in merito alla Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.);
5. la ricevuta di pagamento di segreteria istruttoria;
6. la ricevuta di pagamento dei "Diritti di Segreteria per il rilascio VAP".

Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al presente paragrafo, ad esclusione del parere favorevole di ARPA, non sia allegato alla richiesta di Autorizzazione, l'Amministrazione Capitolina ne chiede la presentazione, interrompendo i termini previsti dalla vigente normativa in materia di silenzio assenso (SA), fino all'avvenuto perfezionamento della richiesta di autorizzazione.

Se gli atti mancanti non vengono prodotti nei termini indicati, Roma Capitale indice una Conferenza di Servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme.

Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, sussiste l'obbligo di presentare un'unica richiesta di autorizzazione da parte

di tutti i singoli fruitori dell'impianto. In detta richiesta devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ciascun singolo operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto, per ogni progetto, ad acquisire autonomamente, l'apposito parere tecnico preventivo da parte dell'ARPA Lazio.

Copia dell'istanza viene inoltrata dal proponente contestualmente ad ARPA Lazio, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Lazio.

Roma Capitale nella figura dirigenziale dell'Ufficio Coordinamento permessi di costruire e vigilanza – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, provvede a trasmettere copia del progetto al Municipio competente che provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, salvo che l'operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell'impianto stesso.

11.2 – Microcelle, ponti radio, e altri impianti

La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt) è soggetta ai sensi dell'art. 35, comma 4 e 4/bis del D.L. n. 98/2011 convertito con modifiche nella legge n. 111/2011 e ss.mm.ii., alla sola comunicazione all'ARPA Lazio, a Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza, e per conoscenza al Municipio competente, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti.

In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.

I soggetti interessati all'installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune ed al Municipio competente, almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

11.3 – Impianti temporanei

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei dandone comunicazione al Municipio competente, nei termini definiti dall'art. 11.1 del presente Regolamento, esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale e religioso di particolare rilevanza;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;

- c) copertura di aree non servite dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati. Nel caso sub a) il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al terzo giorno successivo alla data di conclusione dell'evento; nei casi sub b) e c) il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili nell'ipotesi sub b); rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi nell'ipotesi sub c). Le procedure di legittimazione degli impianti temporanei devono essere espletate nel più breve tempo possibile, avendo carattere prioritario.

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

Tutti gli impianti temporanei dovranno rispettare in ogni caso i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii. e al presente Regolamento.

11.4 – Impianti di altri enti pubblici

Tutti gli Enti Pubblici diversi da Roma Capitale che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento devono inviare al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Coordinamento permessi di costruire e vigilanza, ed al Municipio competente, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.

In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

11.5 – Messa in esercizio e comunicazione post attivazione

L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare a Roma Capitale, all'ARPA Lazio ed al Municipio interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Lazio l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e del presente Regolamento.

Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati dall'art. 6.3. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.

In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato.

Allegato n. 13 (artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 259/2003)

MODELLO A

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto nato a il residente a via n. nella sua qualità di..... della Società con sede in Via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

– Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare. (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata;
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0);
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto;
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500;
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza;
- Mappe del territorio circostante all'impianto;

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche.

Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

“l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
(per impianti con potenza in antenna da 5 a 20 watt)

Il sottoscritto nato a il residente a via n. nella sua qualità di..... della Società con sede in Via n.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza:

- a) dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante;
- b) scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- c) indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e 3 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Cantiani, Caprari, Celli, Corsetti, De Luca, Frongia, Ghera, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Nanni, Onorato, Palumbo, Panecaldo, Paris G., Peciola, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Raggi, Stampete, Stefano, Tempesta e Tiburzi.

Hanno votato contro i Consiglieri Cozzoli Poli, Rossin e Tredicine.

La presente deliberazione assume il n. 26.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE
V. BAGLIO – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **14 maggio 2015**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....